

Scheda n. 25/2020



Decreto legge n. 34
del 19 maggio 2020
“Rilancio”

G.U. n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21

| D.L. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 | COMMENTO |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Capo I</p> <p style="text-align: center;">Art. 66</p> <p style="text-align: center;">Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale</p> <p>1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1 le parole "per i lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non";</p> <p>b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari."</p> | <p style="text-align: center;">OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</p> <p>Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, tutti i lavoratori, volontari, sanitari e non, nonché i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell'attività lavorative sono impossibilitati a mantenere la distanza, hanno l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 72</p> <p style="text-align: center;">Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti</p> <p>1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>"1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno</p> | <p style="text-align: center;">CONGEDI PARENTALI PER I DIPENDENTI</p> <p>Si interviene sull'art.23 del D.L.18/2020 estendendo alcuni benefici. Il congedo parentale, per i dipendenti del settore privato, è esteso a 30 giorni sino al 31 luglio 2020. Il congedo parentale riguarda i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione).</p> |

diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro."

c) al comma 8, le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti: "uno o più bonus" e le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1200 euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

d) al comma 11, le parole: "1.261,1 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.569 milioni di euro".

I **dipendenti del settore privato** con figli di età inferiore ai 16 anni hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione delle attività didattiche a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o di cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore non lavoratore.

Il bonus originario di 600 euro (per i lavoratori privati) viene elevato a 1.200 euro. Il bonus (in alternativa all'estensione del congedo) viene erogato per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

L'art.25 del D.L.18/2020 ad oggi vigente prevede che i dipendenti pubblici hanno diritto a fruire, a decorrere dal 5 marzo, **per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche** di un congedo parentale straordinario di 30 giorni (retribuito al 50%) (nei termini indicati dal DPCM – ad oggi 14 giugno).

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 73</p> <p style="text-align: center;">Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104</p> <p>1.All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole "aprile 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020."</p> | <p style="text-align: center;">ESTENSIONE PER ULTERIORI 12 GG. DEI PERMESSI 104/1992</p> <p>Sono riconosciute ulteriori dodici giornate complessive da fruire nei mesi di maggio e giugno 2020 per i lavoratori che assistono persone disabili beneficiarie dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 80</p> <p style="text-align: center;">Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo</p> <p>1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque mesi" ed e' aggiunto infine il seguente periodo: "Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604."; b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro."</p> | <p style="text-align: center;">SOSPENSIONE LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO</p> <p>È stato prorogato dai precedenti 60 gg. a 5 mesi complessivi il periodo di divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi.</p> <p>Le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso sono sospese.</p> <p>Il datore di lavoro che, tra il 23 febbraio ed il 17 marzo 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale.</p> <p>In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità (come se non fosse stato interrotto)</p> |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 81 Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza</p> <p>1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020."</p> <p>2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.</p> | <p style="text-align: center;">TEMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI</p> <p>Viene prorogata la validità dei DURC (Documenti Unici di Regolarità Contributiva) per i pagamenti superiori a 10.000 euro.</p> <p>L'accertamento e la notifica delle sanzioni i sono sospesi fino al 31 luglio 2020.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 90 Lavoro agile</p> <p>1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p> <p>2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.</p> | <p style="text-align: center;">LAVORO AGILE</p> <p>Fino al 31 luglio 2020 i lavoratori dipendenti privati, genitori di almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità "agile".</p> |

| | |
|---|--|
| <p>3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).</p> | <p>Fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 18/2020 per cui, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, i datori di lavoro privato non oltre il 31 dicembre 2020, possono applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 92 Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL</p> <p>1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.</p> | <p style="text-align: center;">INDENNITÀ NASPI</p> <p>Proroga della fruizione della NASPI per ulteriori due mesi per i periodi compresi tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, a decorrere dal giorno di scadenza.</p> <p>L'importo dell'indennità sarà pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19 previste nel decreto-legge n. 18/2020 e successive modifiche.</p> |
| | |

Capo VIII
Misure in materia di istruzione
Art. 230
Incremento posti concorsi banditi

1. Il numero dei posti destinati alla procedura Concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n.126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, 23 aprile 2020, n. 510 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.

2. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è incrementato, complessivamente, di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1 comma 4, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e le classi di concorso per cui sono è stata bandita la procedura con decreto del capo dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34 di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori.

INCREMENTO DEI POSTI CONCORSO

Il numero dei posti destinato alla **procedura concorsuale straordinaria** è elevato a 32.000 con un incremento pari a 8.000 posti.

Il numero dei posti destinato alla **procedura concorsuale ordinaria** è complessivamente incrementato di 8.000 posti (33.000 posti complessivi).

Art.231

Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021

1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche computabili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e

MISURE PER LA SICUREZZA E PROTEZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI A.S. 2020/21

Il Fondo per il funzionamento è incrementato, per il 2020, di 331 milioni di euro, pari a circa 42 mila euro medi per ciascuna istituzione scolastica.

Tali risorse andranno a coprire:

- acquisto di servizi professionali, di formazione e assistenza tecnica per la sicurezza sul lavoro, la DAD, assistenza psicologica e medico-sanitaria,

- acquisto di dispositivi di protezione individuale per le esigenze di distanziamento tra gli studenti

- Interventi a favore della DAD per gli studenti con disabilità e interventi a favore dell'inclusione scolastica

- Acquisto strumenti editoriali e didattici innovativi

- dotazione di materiale e strumenti di sicurezza e adeguamento degli spazi fisici ed il sostenimento di modalità didattiche innovative ivi inclusi i lavori e forniture per l'adeguamento degli spazi degli edifici scolastici.

manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle Istituzioni scolastiche alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate, in favore delle istituzioni scolastiche che, alla data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicano al Ministero dell'istruzione, con le modalità dallo stesso stabilite, la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità previste dal comma 2. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020

Le risorse sono assegnate alle scuole sulla base dei criteri utilizzati per la ripartizione del fondo di funzionamento (art.1, comma 601, L.296/2006).

Le **istituzioni scolastiche provvedono entro il 30 settembre 2020** alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli stessi.

Il MI a seguito di rilevazione, provvederà a riassegnare le eventuali risorse non utilizzate che saranno versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento di quelle istituzioni scolastiche che hanno già realizzato o completato gli interventi e che presentano la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità.

Tali risorse dovranno essere utilizzate o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.

| | |
|--|--|
| <p>6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.</p> <p>7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni nel 2020, sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.</p> <p>8. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.</p> <p>9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.</p> <p>10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.</p> <p>11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo – Contabile per la predisposizione di procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.</p> | <p style="text-align: center;">Esami di stato</p> <p>Si prevede uno stanziamento di 39,23 milioni di euro per le istituzioni scolastiche statali e paritarie, per far fronte alle attività in presenza connesse all'espletamento dell'esame di stato per l'anno scolastico 2019/2020.</p> <p>Tali risorse saranno utilizzate per assicurare la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la disponibilità, ove necessario, dei dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza.</p> <p>Il Ministero è autorizzato ad anticipare le somme alle scuole, nei limiti delle risorse in bilancio.</p> <p>I revisori dei conti saranno chiamati a verificare il corretto utilizzo delle risorse sulla base delle indicazioni ministeriali.</p> <p>Il Ministero supporterà le scuole tramite il servizio, già funzionante di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, <i>template</i> e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.</p> |
|--|--|

Art.232
Edilizia scolastica

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze."
2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale è ammessa l'anticipazione del 20% del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020.
3. All'articolo 1, comma 717, secondo capoverso, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la parola "vincolate" è aggiunta la seguente "prioritariamente";
 - b) dopo la parola "cantierizzazione" sono aggiunte le seguenti "e al completamento".
4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.
5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in

EDILIZIA SCOLASTICA

Semplificazione delle procedure per la richiesta di mutui BEI (Banca Europea degli Investimenti) da parte degli Enti Locali.

L'intervento legislativo consente di **accelerare l'utilizzo di fondi già stanziati**, per gli interventi di edilizia scolastica, cambiando anche le percentuali di erogazione di fondi nella tempistica stabilita.

materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

6. La conferenza di servizi di cui al comma 6 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro e non oltre sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del periodo precedente, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.

8. Al fine di supportare gli EE.LL. in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche, per il contenimento del contagio relativo al COVID-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/21, il fondo per le emergenze di cui al fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'art.11, comma 4-sexies, del D.L.18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2012, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020.

Il comma 8 stanziava 30 Milioni di euro per gli Enti Locali finalizzati ad interventi per adattamento degli ambienti di edifici scolastici alle esigenze dell'avvio del nuovo anno.

Art. 234 Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica

1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Gli interventi di cui al periodo precedente riguardano anche l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche. Il Ministero dell'istruzione affida la realizzazione del sistema informativo alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.

SISTEMA INFORMATIVO PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA

Al fine di realizzare un sistema informativo per la raccolta e l'analisi dei dati per la previsione della spesa per il lungo periodo del personale scolastico, nonché per la gestione economica e giuridica del personale stesso è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Art.235

**Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il
Ministero dell'istruzione**

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

**FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PRESSO IL
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021.

Con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il fondo è ripartito con il solo vincolo di destinazione per il contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.